



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Termine per accettare l'eredità

Autore: Enrico Braiato | 14/02/2019



***L'eredità non è automatica. Per entrarne in possesso e diventare in concreto eredi dobbiamo accettarla: entro quando possiamo farlo?***

Non è un argomento semplice, perché quando si parla di eredità entra necessariamente in gioco la morte di una persona cara. Nella maggior parte dei casi un genitore. Ecco allora che, tra le tante trafilie burocratiche a cui pensare, c'è anche quella della successione e della spartizione dell'eredità. Arriva in pratica il

momento in cui tutte le persone chiamate a diventare eredi devono comunicare alla legge se vogliono accettare quell'eredità o se preferiscono rifiutarla. Può accadere infatti che chi muore non lasci beni e patrimoni ma debiti in gran numero. In questi casi allora conviene rifiutare l'eredità se i beni che ci vengono lasciati non coprono i debiti. E la legge consente di sfuggire alle richieste dei creditori senza mettere a repentaglio i nostri personali risparmi. Ma può anche accadere che ci venga lasciato un grande patrimonio, magari suddiviso nel testamento tra più persone. Non ne diventiamo automaticamente possessori. Per avere la nostra parte dobbiamo accettarla seguendo le norme dettate dalla legge. Vediamo come fare e il **termine per accettare l'eredità**.

## Cos'è l'accettazione dell'eredità?

In parte lo abbiamo anticipato, ma entriamo in dettaglio. Alla morte del nostro caro non diventiamo eredi in modo automatico. Siamo solo dei semplici chiamati a diventare eredi. Veniamo cioè individuati come potenziali successori dei nostri cari defunti. Coloro che succederanno nel loro patrimonio se risponderanno positivamente alla chiamata. Ma se vogliamo davvero entrare in possesso della prima casa, dell'appartamento al mare o in montagna, dell'automobile, dei soldi risparmiati e a volte anche dei debiti, dobbiamo seguire una specifica procedura stabilita per legge: l'accettazione dell'eredità.

**Accettare l'eredità** significa appunto dire pubblicamente che vogliamo diventare eredi e acquistare l'eredità per la quale siamo stati chiamati a succedere. Ed esistono due modi per farlo: l'accettazione espressa e l'accettazione tacita. Possiamo inoltre accettare l'eredità anche con beneficio d'inventario.

### Accettazione espressa

Questo è uno dei due modi. Se scegliamo l'accettazione espressa vogliamo fugare ogni dubbio dichiarandolo apertamente e per iscritto **[1]**. È in sostanza la nostra dichiarazione manifesta di accettazione, fatta con scrittura privata oppure con atto pubblico dal notaio. Con questa dichiarazione diventiamo a tutti gli effetti eredi.

Le uniche cose che non possiamo fare sono:

- accettare ponendo delle condizioni o dei termini. Ad esempio scrivendo "accetto l'eredità solo partire dal 2020 e solo se mio fratello mi assicura

che...”

- accettare l’eredità in modo parziale. Ad esempio scrivendo “accetto soltanto la casa in montagna, ma rifiuto il debito contratto per la sua ristrutturazione”.

## Accettazione tacita

Si può diventare eredi anche senza andare dal Notaio o senza dichiararsi tali in un’apposita scrittura. Per acquistare il patrimonio del defunto infatti è sufficiente comportarsi da eredi, ossia tenere un comportamento conforme a quello che adotterebbe una persona che dispone del patrimonio ereditario come del proprio.

È il caso dell’accettazione tacita **[2]**, quella in cui basta compiere un atto che non si avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di eredi poiché è un comportamento che nessun altro avrebbe il diritto di tenere, al di fuori dei chiamati eredi.

Ad esempio, non traslochiamo, ma continuiamo a vivere nella casa di nostro padre; oppure continuiamo a utilizzare l’automobile di sua proprietà, pagando oltretutto assicurazione e bollo; oppure ancora una voltura catastale.

Vi sono poi dei casi previsti dalla legge **[3]**. La **donazione**, la **vendita** o comunque la **cessione** che il chiamato all’eredità fa a un terzo o a un altro chiamato dei propri diritti sull’eredità comporta accettazione della stessa. Anche la **rinuncia** all’eredità, quando è **parziale** o è fatta in cambio di un **corrispettivo**, comporta accettazione tacita dell’eredità medesima.

## Con beneficio d’inventario

Mettiamo il caso che purtroppo nostro padre avesse parecchi debiti, magari anche superiori ai beni e al patrimonio. Non è tutto perduto. Possiamo ancora tutelare e proteggere noi stessi e la nostra famiglia accettando l’eredità con beneficio d’inventario **[4]**: facendo una dichiarazione davanti al notaio o al cancellerie del Tribunale in cui si è aperta la successione. A questa dichiarazione alleghiamo l’inventario con tutto l’elenco dei crediti e dei debiti.

Stiamo in pratica dicendo ai nostri creditori: noi ripagheremo i debiti ereditati solo e fino a copertura del patrimonio lasciatoci in eredità da nostro padre. Nessun centesimo del nostro patrimonio personale verrà intaccato.

Il beneficio d'inventario è una specie di barriera tra il patrimonio di nostro padre e il nostro patrimonio. Noi accettiamo tutto (debiti e crediti), ma il ripianamento dei debiti potrà avvenire solo attingendo dagli attivi che nostro padre ci ha lasciato.

## Come si fa l'accettazione dell'eredità?

Occorre prestare attenzione ai passaggi che la legge richiede. Una volta accettata l'eredità infatti non si può più tornare indietro a meno che non si dimostri che si è stati vittima di **raggiri** oppure di **violenza [5]**. Come tutte le altre trafale burocratiche, anche l'accettazione dell'eredità ha le sue. Soprattutto per quanto riguarda l'accettazione espressa e quella con beneficio d'inventario. Vediamo che iter dobbiamo seguire per **accettare l'eredità**.

### Accettazione espressa

Per accettare l'eredità in modo espresso, a scanso di ogni equivoco possibile, deve esserci innanzitutto una dichiarazione scritta. Come?

- con un atto pubblico. Andiamo quindi dal notaio, che riceverà la nostra dichiarazione ed emetterà un verbale con scritto il nome della persona e quale eredità sta accettando
- con una scrittura privata

### Accettazione con beneficio d'inventario

In questo caso invece l'iter è un po' più lungo. Occorre sempre fare una dichiarazione.

Se però questa deve essere ricevuta dal notaio o dal cancellerie del Tribunale in cui la successione è stata aperta. Va inoltre inserita nel registro delle successioni.

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario (l'elenco degli attivi e dei passivi).

Se l'inventario viene fatto dopo la dichiarazione, entro un mese il cancelliere deve inserire la data in cui l'inventario è stato redatto nel registro delle successioni.

L'inventario, tuttavia, deve essere fatto entro termini precisi. In mancanza si rischia di perdere il beneficio d'inventario e quindi di essere considerati eredi puri e

semplici venendo così a rispondere dei debiti ereditari anche col proprio patrimonio, oppure di perdere definitivamente il diritto ad accettare l'eredità e quindi di diventare proprietari dei beni del defunto.

Vediamo quindi quali sono i termini da rispettare per accettare l'eredità e per farlo con beneficio d'inventario.

## **Entro quali termini si può accettare l'eredità?**

Ma tutto questo entro quando va fatto? C'è un termine per accettare l'eredità o possiamo farlo quando vogliamo? La scadenza stabilita dalla legge c'è, ma cambia a seconda del tipo di accettazione che intendiamo compiere.

Per regola generale il **termine per accettare l'eredità** è di *10 anni*, di norma decorrente dal momento in cui si è aperta la successione. Scaduto questo termine il diritto di accettare cade in prescrizione **[6]**. Il countdown abbiamo detto che inizia dalla data di apertura della successione, ma in alcuni casi comincia da momenti diversi:

- nel caso di istituzione di erede condizionata (condizione sospensiva), i 10 anni iniziano a decorrere dal momento in cui si verifica la condizione
- nel caso di un procedimento di accertamento di filiazione (accertamento di figlio nel caso ci siano ulteriori chiamati eredi), decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza (ossia quando la sentenza diventa definitiva). Ovviamente la sentenza deve aver accertato la filiazione.

Al di là del normale termine di prescrizione, c'è anche un'altra situazione permessa dalla legge **[7]**: quella in cui chiunque abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria di fissare un termine specifico entro cui i chiamati eredi possono accettare o rifiutare l'eredità del caro defunto. Decorso questo termine, se non abbiamo fatto nulla per accettare o rifiutare, perdiamo il diritto di **accettare l'eredità**.

Per chiedere la fissazione di questo termine occorre presentare un **ricorso** al Tribunale dove la successione si è aperta. La decisione del giudice potrà essere successivamente impugnata sempre dinnanzi al Tribunale mediante apposito reclamo da presentarsi nel termine perentorio di dieci giorni.

E se vogliamo **accettare l'eredità con beneficio d'inventario**? Quali sono i

## **termini?**

In questo caso occorre distinguere tra i chiamati che sono già in possesso dei beni ereditari e quelli che invece non lo sono.

I chiamati che **sono in possesso** dei beni **[8]** devono fare l'inventario **entro tre mesi** dal giorno dell'apertura della successione o dal giorno in cui hanno avuto notizia di essere stati chiamati all'eredità.

Se lo hanno iniziato ma non sono stati in grado di completarlo entro questo termine possono chiedere al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non può eccedere i tre mesi.

Trascorsi i termini predetti senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.

Se invece i chiamati hanno già compiuto l'inventario ma non hanno ancora fatto la dichiarazione di accettazione, devono affrettarsi a compierla entro il termine di **quaranta giorni** dalla conclusione dell'inventario. In mancanza saranno considerati eredi puri e semplici.

Invece i chiamati che **non sono in possesso** dei beni **[9]** possono accettare l'eredità nel termine generale di **dieci anni** dall'apertura della successione.

Quando hanno fatto la dichiarazione devono compiere l'**inventario entro tre mesi**, fatta salva la proroga di ulteriori tre mesi che il Tribunale può concedere loro su richiesta.

In mancanza saranno considerati eredi puri e semplici.

Qualora invece abbiano già fatto l'inventario ma non abbiano ancora espresso la volontà di accettare l'eredità, devono tassativamente farlo **entro quaranta giorni** dal compimento dell'inventario.

In mancanza perderanno definitivamente il diritto di accettare l'eredità e quindi di diventare proprietari del patrimonio del defunto.

## Note

**[1]** Art. 474-475 cod civ. **[2]** Art. 476 cod civ. **[3]** Artt. 477 et 478 cod. civ. **[4]** Art. 484 e 490 cod. civ. **[5]** Artt. 482 et 483 cod. civ. **[6]** Art. 480 cod. civ **[7]** Art. 481 cod. civ. **[8]** Art. 485 cod. civ. **[9]** Art. 487 cod. civ.